

Tribunale di Pavia

Sezione 1 Civile

Sentenza del 9 settembre 2025 n. 469

Data udienza 9 settembre 2025

Tribunale di Pavia SEZIONE PRIMA

N.R.G. 874/2023

Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 08/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

(...) c.f. (...)) con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. (...); ricorrente

contro

(...) (c.f. (...)) con il patrocinio dell'avv. (...)E resistente

OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo Conclusioni

Per la parte ricorrente: "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza, e comunque annullare il licenziamento disposto dalla convenuta (...) nei confronti del ricorrente in data 3/1/2023 (ovvero alla diversa data ritenuta di

giustizia) o comunque con formale effetto da tale data; e conseguentemente: in via principale, b) ordinare alla convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare/riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e - in

conseguenza del contestuale esercizio dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015 - condannare la convenuta, in personale del

legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente una somma pari a 15

mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e quindi Euro 23.382,00 lordi, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia; c) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015, ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio o comunque in forza della permanenza del vincolo contrattuale, una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il

calcolo del TFR, maturata e maturanda dal giorno del licenziamento, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile lordo di Euro 1.558,80, ovvero sul diverso importo,

anche maggiore, ritenuto di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in via subordinata, d) condannare la convenuta (...) in persona del

legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, un importo pari a trentasei mensilità dell'ultima

retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di Euro 1.558,80 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), nonché Euro 332,05 lordi a titolo di

indennità sostitutiva del preavviso (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia); in via ulteriormente subordinata, e) condannare la convenuta (...) (...) in persona del

legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23/2015, un importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, da calcolarsi sulla

base dell'importo mensile di Euro 1.558,80 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), nonché Euro 332,05 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia); in estremo subordine, f) condannare la convenuta (...) (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al

ricorrente il danno ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 23/2015 (in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, ovvero, in subordine, con l'art. 4 del medesimo decreto), corrispondendo allo stesso un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima

retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia), da calcolarsi sulla base dell'importo mensile lordo di Euro 1.558,80 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia) nonché Euro 332,05 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (ovvero il diverso importo ritenuti di giustizia); in ogni caso, g) accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro

disposta nei confronti del ricorrente dall'1/6/2022 al 3/1/2023 (ovvero nel diverso periodo ritenuto di giustizia); e conseguentemente: h) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente una somma pari all'importo delle retribuzioni non corrisposte per il periodo dall'1/6/2022 sino al 3/1/2023 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia) a titolo retributivo (ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio), da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di Euro 1.558,80 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), e quindi Euro 9.454,59 (ovvero il diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia); i) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della 13ma mensilità per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e/o del TFR e/o delle

competenze di fine rapporto; e conseguentemente: j) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente una somma pari a Euro 8.633,40 lordi (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di

13ma mensilità; k) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente una somma pari a Euro 8.313,65 lordi (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di TFR; l) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente una somma pari a Euro 11.795,00 lordi (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di ferie/ex festività/rol maturati e non goduti; m) condannare (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, in solido con (...) le somme di cui ai precedenti punti h), j), k) e l), ovvero le diverse somme che risulteranno dovute. Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284,

comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole

scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese, oltre rimborso spese generali 15% ex DM 55/2014, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria, per quanto occorra, con riserva di meglio precisare e integrare le relative istanze, nonché di formulare nuove istanze istruttorie, e comunque senza inversione dell'onere della prova, si chiede ordinarsi alle convenute l'esibizione/produzione in giudizio del LUL, nonché ammettersi prova per interpellato e testi su tutte le circostanze di fatto cui in narrativa (ai punti da 1 a 49), da intendersi qui integralmente ritrascritte, capitolate, depurate da ogni espressione valutativa e precedute dalle parole "vero che". Si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria sui capitoli Si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso ex adverso dedotti e ammessi."

Per la parte resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO: In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità di tutte le domande proposte dal

ricorrente relative all'accertamento del diritto del lavoratore a ricevere determinate somme, in quanto soggette alla competenza funzionale e inderogabile degli organi della procedura di liquidazione giudiziale per l'accertamento del passivo e dichiarare che l'accertamento e la quantificazione di ogni eventuale credito del ricorrente dovranno avvenire nella competente sede della liquidazione giudiziale, tramite domanda di ammissione al passivo. In via principale: rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande in esso contenute, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia illegittimità del recesso, determinare l'eventuale indennità risarcitoria nella misura minima prevista dalla legge, tenuto conto della forma scritta del licenziamento, della comprovata cessazione dell'attività aziendale e dello stato di liquidazione giudiziale della società. In ogni caso: accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni per il periodo dal 2 agosto 2022 al 31 dicembre 2022, stante la sua assenza ingiustificata.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, in quanto irrilevanti ai fini della decisione o vertenti su circostanze già provate documentalmente o comunque da accertarsi in sede concorsuale."

Dopo breve discussione, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 874/2023 promossa da: (...) cf. (...) con il patrocinio dell'avv. (...)

PARTE RICORRENTE E

(...) (c.f. (...) con il patrocinio dell'avv. (...)) PARTE RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(...) ha convenuto in giudizio la (...) e la (...)

(...) rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o inesistenza, e comunque annullare il licenziamento disposto dalla convenuta (...) nei confronti del ricorrente in data 3/1/2023 (ovvero alla diversa data ritenuta di giustizia) o comunque con formale effetto da tale data; e conseguentemente: in via principale, b) ordinare alla convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare/riammettere il ricorrente nel posto di lavoro e - in conseguenza del contestuale esercizio dell'indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015 - condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente una somma pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e quindi Euro 23.382,00 lordi, ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia; c) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 23/2015, ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio o comunque in forza della permanenza del vincolo contrattuale, una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo

del TFR, maturata e maturanda dal giorno del licenziamento, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile lordo di Euro 1.558,80, ovvero sul diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in via subordinata, d) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, un importo pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di Euro 1.558,80 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), nonché Euro 332,05 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia); in via ulteriormente subordinata, e) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23/2015, un importo pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oppure il diverso importo ritenuto di giustizia, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di Euro 1.558,80 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), nonché Euro 332,05 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia); in estremo subordine, f) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente il danno ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 23/2015 (in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, ovvero, in subordine, con l'art. 4 del medesimo decreto), corrispondendo allo stesso un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia), da calcolarsi sulla base dell'importo mensile lordo di Euro 1.558,80 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia) nonché Euro 332,05 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia); in ogni caso, g) accertare e dichiarare l'illegittimità della sospensione dal lavoro disposta nei confronti del ricorrente dall'1/6/2022 al 3/1/2023 (ovvero nel diverso periodo ritenuto di giustizia); e conseguentemente: h) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente una somma pari all'importo delle retribuzioni non corrisposte per il periodo dall'1/6/2022 sino al 3/1/2023 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia) a titolo retributivo (ovvero, in subordine, a titolo risarcitorio), da calcolarsi sulla base della retribuzione mensile di Euro 1.558,80 lordi (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), e quindi Euro 9.454,59 (ovvero il diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia); i) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento della 13ma mensilità per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e/o del TFR e/o delle competenze di fine rapporto; e conseguentemente: j) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente una somma pari a Euro 8.633,40 lordi (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di 13ma mensilità; k) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente una somma pari a Euro 8.313,65 lordi (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di TFR; l) condannare la convenuta (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente una somma pari a Euro 11.795,00 lordi (ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia) a titolo di ferie/ex festività/rol maturati e non goduti; m) condannare (...) in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, in

solido con (...) le somme di cui ai precedenti punti h), j), k) e l), ovvero le diverse somme che risulteranno dovute. Con rivalutazione monetaria e interessi legali (ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a far data dal deposito del presente ricorso) dalle singole scadenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese, oltre rimborso spese generali 15% ex DM 55/2014, di cui si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria, per quanto occorra, con riserva di meglio precisare e integrare le relative istanze, nonché di formulare nuove istanze istruttorie, e comunque senza inversione dell'onere della prova, si chiede ordinarsi alle convenute l'esibizione/produzione in giudizio del LUL, nonché ammettersi prova per interpellato e testi su tutte le circostanze di fatto cui in narrativa (ai punti da 1 a 49), da intendersi qui integralmente ritrascritte, capitolate, depurate da ogni espressione valutativa e precedute dalle parole "vero che".

A seguito della costituzione in giudizio della (...) quest'ultima ha conciliato la controversia con il ricorrente corrispondendogli la somma lorda di euro 11.000 (cfr. verbale udienza 4 dicembre 2023) che il ricorrente ha dichiarato di imputare alla somma richiesta a titolo di ferie/ex festività/rol maturati e non goduti - di cui alla lettera l) delle conclusioni (cfr. note di udienza del 23 gennaio 2024).

Nel corso del giudizio è intervenuta la dichiarazione di liquidazione giudiziale della (...) e, a seguito della riassunzione del giudizio, si è costituita la curatela della procedura eccependo l'improcedibilità delle domande svolte dal ricorrente. L'eccezione deve essere accolta in parte.

Costituisce, infatti, principio generale quello secondo il quale "Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro; al fine di garantire la parità tra i creditori, rientrano, viceversa, nella cognizione del giudice del fallimento, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (cfr. Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 7990 del 30/03/2018 e Sez. L -, Sentenza n. 30512 del 28/10/2021).

Pertanto, tenuto conto delle domande svolte, sussiste la competenza del giudice del lavoro solo in relazione alle domande di accertamento e costitutive, mentre le domande di condanna devono essere dichiarate improcedibili.

Così delineato l'oggetto della presente controversia si osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha documentato di essere stato assunto dalla società resistente in data 17 gennaio 2017 a tempo indeterminato, con un orario di 40 ore settimanali, qualifica di

operaio, livello F (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente); nella lettera di assunzione era stato espressamente previsto un rinvio alla disciplina del CCNL Laterizi.

Parte ricorrente ha allegato che dal 1° giugno 2022 il datore di lavoro ha interrotto unilateralmente il rapporto di lavoro.

Il ricorrente ha documentato di aver chiesto di riattivare il rapporto di lavoro con pec del 1° agosto 2022 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente) alla quale ha fatto seguito una risposta del datore di lavoro in base alla quale la sospensione del rapporto di lavoro sarebbe una conseguenza del fatto che il ricorrente si sarebbe messo in malattia dal 1° giugno 2022 (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente).

Si ritiene tuttavia che quanto emerge dall'ultima comunicazione menzionata confligga con un dato di fatto costituito dal numero di giorni di malattia fruiti dal lavoratore nel mese di giugno del 2022 così come emerge dalla stessa busta paga emessa dalla società resistente (cfr. doc. n. 6 fascicolo ricorrente).

Peraltro, appare evidente che, se l'iniziativa della sospensione del rapporto di lavoro fosse dipesa da una condotta del lavoratore, il datore di lavoro non avrebbe atteso 6 mesi per intimare un licenziamento che, in concreto, è stato giustificato sulla base di un motivo oggettivo, vale a dire la cessazione dell'attività di impresa, piuttosto che da un motivo soggettivo, come sarebbe stato naturale se fosse vero quanto prospettato dalla parte datoriale con la pec dianzi citata (cfr. docc. nn. 10 e 11 fascicolo parte ricorrente).

A ciò deve aggiungersi che nonostante la ritualità della notifica il rappresentante legale della società resistente non è comparso all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale senza far pervenire al tribunale qualsivoglia giustificazione.

Come è noto, l'art. 232 cod. proc. civ. prevede che, se la parte non si presenta a rendere l'interrogatorio formale senza un giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Alla luce delle risultanze documentali richiamate, degli ulteriori argomenti di prova specificati e della mancata comparizione della parte al proprio interrogatorio, si deve ritenere che sia stata ammessa da parte del resistente la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/6/2022 ed il 3/1/2023.

Tale condotta costituisce un inadempimento colpevole dell'obbligazione assunta dal datore di lavoro con la lettera di assunzione e, pertanto, il lavoratore ha diritto ad ottenere la retribuzione che avrebbe maturato svolgendo ordinariamente la propria prestazione (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022 in base alla quale "Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere

rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione).

Parte ricorrente ha, quindi, allegato di avere diritto ad una retribuzione mensile lorda di euro 1.438,90 per i mesi compresi tra giugno 2022 e gennaio 2023, dedotto quanto corrisposto per il mese di giugno, pari ad euro 617,71 lordi.

La domanda deve essere accolta nella misura richiesta atteso che la retribuzione mensile risulta coerente alle previsioni del ccnl (cfr. doc. nn. 15 fascicolo parte ricorrente) e con quanto percepito dal ricorrente nei mesi antecedenti alla sospensione unilaterale del rapporto (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente).

Parte ricorrente ha anche chiesto di accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli in data 3 gennaio 2023.

Come è noto, il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta.

È documentato che parte resistente ha trasmesso all'indirizzo di posta elettronica

(...) una comunicazione scritta di licenziamento non sottoscritta dal datore di lavoro (cfr. doc. nn. 10 e 11 fascicolo parte ricorrente).

Si ritiene che detta modalità non integri i requisiti di forma scritta previsti dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (cfr. Cass. Sez. L -, Sentenza n. 10023 del 15/04/2021 secondo la quale "L'art. 2 della l. n. 604 del 1966, modificato dall'art. 2 della l. n. 108 del 1990, esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore e tale onere di forma impone che l'atto con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta)".

Il licenziamento è un atto unilaterale recettizio che produce i propri effetti una volta giunto a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.); si ritiene conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne avuto notizia (art. 1335 c.c.).

Nel caso di specie, la comunicazione del licenziamento ad un indirizzo di posta elettronica ordinario non riferibile al ricorrente non integra la fattispecie normativa in assenza, peraltro, della prova, a carico del datore di lavoro, dell'esistenza di un accordo tra le parti circa l'utilizzabilità di detto indirizzo nelle comunicazioni tra lavoratore e datore di lavoro (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7480 del 2025).

Il ricorrente ha impugnato il licenziamento con PEC del 18/1/2023 (cfr. doc. n. 13 fascicolo parte ricorrente).

Pertanto, il licenziamento intimato al ricorrente deve ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 604 del 1966.

L'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2015 prevede che il lavoratore debba essere reintegrato nel proprio posto di lavoro; nel caso di specie sussiste il diritto del lavoratore alla reintegra attesa l'inefficacia del licenziamento.

Il comma 2 della disposizione stabilisce che "Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Parte ricorrente ha chiesto il risarcimento anzidetto individuando, correttamente, quale ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr la somma pari ad euro 1.558,80; essa corrisponde, infatti, all'equivalente della moltiplicazione della retribuzione lorda mensile dianzi indicata per 13 e della divisione del risultato per il numero 12.

L'ammontare delle mensilità utili per l'ammontare del quantum risarcitorio deve essere pari al numero di 27 di modo che sussiste un credito del ricorrente a tale titolo pari alla somma di euro 42.087,60 oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza al saldo nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Il ricorrente ha chiesto l'indennità sostitutiva di cui al comma 3 dell'art. 23 menzionato in luogo della reintegra.

Pertanto, il rapporto di lavoro deve essere dichiarato risolto alla data del 3 gennaio 2023.

Sussiste quindi un credito di parte ricorrente pari ad euro 23.382 non soggetta a contribuzione previdenziale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto al pagamento della tredicesima mensilità per l'intera durata del rapporto.

L'art. 30 del CCNL di riferimento prevede il diritto dei lavoratori ad una tredicesima mensilità per ciascun anno di anzianità da corrisondersi normalmente al 24 dicembre (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte ricorrente).

Tale emolumento non risulta erogato nelle buste paga prodotte dal ricorrente (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte ricorrente).

Peraltro, parte resistente, omettendo di costituirsi in giudizio, ha rinunciato alla prova dell'adempimento.

Il ricorrente ha conteggiato per ciascun anno di servizio una mensilità intera.

Tuttavia, il CCNL citato prevede che "Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti della tredicesima mensilità come un mese intero".

Pertanto, posto che il ricorrente è stato assunto il 17 gennaio 2017, il rateo della tredicesima mensilità riferibile a detto mese deve essere conteggiato per metà, di modo che il ricorrente ha un credito di euro 8.573,45 oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole mensilità al saldo a titolo di tredicesima mensilità non corrisposta.

Parte ricorrente ha chiesto il pagamento del tfr; il relativo ammontare è stato indicato dallo stesso datore di lavoro nell'ultima busta paga in euro 8.285,41, di modo che l'entità di detto credito deve essere confermato e maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione.

In ultimo, la domanda di pagamento sul residuo di ferie e permessi non goduti per un ammontare di euro 795 lordi non può essere accolta poiché la stessa allegazione risulta generica e quindi il credito rivendicato non risulta in alcun modo determinabile.

Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli avvocati (...), (...) e (...) dichiaratisi antistatari, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito lavoro.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento disposto dalla resistente nei confronti del ricorrente in data 3 gennaio 2023;

3. accerta e dichiara la sussistenza delle seguenti poste creditorie del ricorrente nei confronti della resistente:

euro 1.438,90 al mese a titolo di retribuzioni maturate tra i mesi di giugno 2022 e di gennaio 2023;

euro 42.087,60 oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza al saldo a titolo risarcitorio per l'illegittimità del licenziamento;

euro 23.382 a titolo di indennità sostituiva ex art. 23 D.Lgs. n. 23 del 2015;

euro 8.573,45 oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole mensilità al saldo a titolo di tredicesima mensilità non corrisposta;

euro 8.285,41 a titolo di tfr oltre interessi legali e rivalutazione dal 3 gennaio 2023.

dichiara l'improcedibilità delle domande di condanna;

condanna parte resistente a rimborsare agli avvocati (...), (...) e (...) dichiaratisi antistatari le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.629 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..

09/09/2025